

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

* * * * *

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

1. Ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. n. 19/2009, l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – qui di seguito Ente di Gestione - è tenuto a costituire la Consulta per la Promozione del Territorio- qui di seguito Consulta - garantendo all'interno della stessa la rappresentanza delle associazioni di categoria presenti sul territorio che ne facciano richiesta.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. n. 19/2009 la Consulta dovrà essere così composta:

- a) da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;
- b) da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;
- c) da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;
- d) da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;
- e) un rappresentante del Club alpino italiano;
- f) un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);
- g) da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986;
- h) da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33;

i) da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

ART. 3 – FINALITA’

1. La Consulta esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli articoli 24, 25 e 26 della L.R. 19/2009 e può formulare al Consiglio dell'Ente di Gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

2. La Consulta - nell’ambito delle proprie finalità istitutive - potrà organizzare attività volte ad approfondire le tematiche oggetto di discussione (incontri pubblici, audizioni, sopralluoghi, ecc.).

ART. 4 – MODALITA’ DI NOMINA DEI COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione nomina i componenti della Consulta previa presentazione delle candidature da parte delle associazioni di categoria presenti sul territorio e dei curricula dei candidati.

2. Il Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione provvede entro 120 giorni dal suo insediamento a predisporre avviso pubblico per la presentazione delle candidature della durata di 30 giorni.

3. Scaduto l’avviso pubblico il Consiglio dell’Ente di Gestione provvede entro i successivi 30 giorni alla nomina dei componenti la Consulta.

4. Nel caso in cui con riferimento a qualche categoria dovessero essere presentate più candidature rispetto ai posti disponibili, il Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione, nella nomina dei componenti della Consulta applicherà i seguenti criteri preferenziali:

a – rappresentanza di più associazioni della medesima categoria o, in subordine, di più soggetti pubblici o privati potenzialmente coinvolti;

b – attinenza dei curricula dei candidati ai compiti previsti per la Consulta;

c – maggiore rappresentatività dei candidati rispetto ai diversi ambiti territoriali interessati dall'azione dell'Ente di Gestione;

5. Nel caso in cui dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 2 la rappresentanza di qualcuna delle associazioni di categoria indicate all'art. 2 dovesse risultare vacante, resta ferma la possibilità per le stesse di presentare anche successivamente eventuali candidature, e ciò fino alla completa copertura dei posti disponibili previsti.

ART. 5 – DURATA IN CARICA

1. I componenti della Consulta durano in carica fino alla conclusione del mandato degli organi istituzionali dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

2. In caso di dimissioni, decadenza o morte, la Consulta verrà integrata con i candidati eventualmente rimasti esclusi o con l'indicazione di nuovi candidati da parte dell'associazione di appartenenza.

ART. 6 – PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta dell'Assemblea si dovrà procedere con la nomina del Presidente e del Vicepresidente.

2. La prima seduta è presieduta dal Presidente dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

ART. 7 – CONVOCAZIONE

1. La Consulta per la promozione del territorio è convocata dal Presidente dell'Ente di Gestione almeno due volte l'anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta stessa.

2. L'ordine del giorno è proposto dal Presidente della Consulta e validato dal Presidente dell'Ente di Gestione.

3. La sede della Consulta è la sede legale dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. La Consulta si può riunire in una qualsiasi delle sedi amministrative dell'Ente.

4. Le riunioni della Consulta potranno essere svolte sia in presenza che in video conferenza.

5. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la Consulta potrà essere convocata con un preavviso di 48 ore.

6. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno, sarà pubblicizzato sul sito web dell'Ente Parchi.

ART. 8 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (50 % + 1).

2. Ciascun componente la Consulta, in caso di impedimento, può delegare a partecipare un proprio sostituto in rappresentanza della propria associazione di appartenenza.

ART. 9 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche.

2. Di ciascuna seduta è redatto apposito resoconto a cura di un segretario nominato a rotazione all'inizio di ogni seduta.

3. Il resoconto delle sedute sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente di Gestione.

ART. 10 – NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI

1. La Consulta elegge il Presidente ed il Vicepresidente, che fa le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, a maggioranza dei componenti.

2. La Consulta assume le proprie decisioni con voto palese per alzata di mano o per appello nominale a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Per l’approvazione e la revisione del regolamento della Consulta è richiesta la maggioranza dei componenti.

ART. 11 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

1. Il regolamento per il funzionamento della Consulta ed ogni sua modifica sono proposti dalla Consulta stessa ed approvati dal Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione.